



# COMUNE DI RUTIGLIANO

## PROVINCIA DI BARI

**Registro Generale n. 156**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**n. 71 del 30-10-20**

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19.  
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO  
SETTIMANALE DEL LUNEDI'.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO che:**

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 a dichiarato lo stato di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO che:**

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
- dopo una seconda fase di riapertura, a partire dal corrente mese di ottobre si sta assistendo ad una vera e propria "seconda ondata" diffusiva del contagio, che vede interessati non più solo una parte del territorio nazionale, ma tutte le regioni ed anche purtroppo il territorio del Comune di Rutigliano;

- in data 13.10.2020 è stato emanato D.P.C.M. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, data la necessità di introduzione immediata di alcune misure più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio;

- in data 24.10.2020 è stato emanato D.P.C.M. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Dato atto** che l'allegato 9 contenente "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

**CONSIDERATO** che, i commercianti hanno preso atto delle misure comportamentali da adottare al preciso scopo di rispettare le prescrizioni governative e, nello specifico, quelle di garantire ai consumatori l'approvvigionamento dei generi alimentari e di prima necessità, di assicurare l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai luoghi destinati alla vendita con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti, nonché il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**RITENUTO** di attivare, a livello locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, in particolare, per lo svolgimento dell'attività commerciale sul suolo pubblico;

**DATO ATTO**

- che, gli operatori del mercato settimanale alimentare sono 37, dei quali 25 sono residenti a Rutigliano;

- che, è necessario continuare ad assicurare le misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus Covid-19, già sperimentate in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del 27 Aprile e del 04 Maggio 2020, ed integrare le stesse con le specifiche prescrizioni imposte dall'ordinanza regionale n. 235 del 2020;

- che, è opportuno richiedere prima dell'attivazione del mercato settimanale alimentare, agli operatori commerciali, l'osservanza delle su esposte procedure necessarie;

**PRESO ATTO** dell'attività informativa svolta dal personale dell'Ufficio Attività Produttive di concerto con quello del Comando di P.L., in merito alla comunicazione effettuata nei confronti di tutti gli operatori del mercato settimanale (settore alimentare e non alimentare), relativa al rispetto delle peculiari prescrizioni da osservare durante l'attività di vendita, ivi inclusa la conferma della partecipazione, al fine di poter regolamentare gli spazi nell'area appositamente individuata;

**PRESO ATTO** della prevista presenza degli Agenti di Polizia Locale, i quali, con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile, ANPANA, Ass. Naz. Carabinieri provvederanno a gestire gli accessi e monitorare la presenza degli avventori all'interno dell'area mercatale, al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dalle citate disposizioni;

**RITENUTO**, pertanto di dover garantire lo svolgimento del mercato settimanale garantendo l'organizzazione dello stesso in sicurezza;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

1. Lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, ai titolari di posteggio fisso settore alimentare e non alimentare, compresi gli spuntisti, nell'area perimetrata di seguito specificata, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi:

- a) Via Dante;
- b) Via Falcone;
- c) Via Petrarca.

2. Gli operatori commerciali, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Rutigliano dovranno:

- a) installare il proprio banco non prima delle ore 07:00;
- b) lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 14:00;

3. L'accesso degli avventori all'interno dell'area mercatale, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

4. I mezzi, una volta allestiti i punti vendita, dovranno essere parcheggiati regolarmente all'interno del posteggio assegnato destinato alla vendita, precisamente nella parte retrostante;

5. Tra un banco e l'altro dovrà essere mantenuta fra un posteggio e l'altro la distanza di almeno centimetri 0,50:

6. La predisposizione degli "ingressi" all'interno dell'area individuata al punto sub 1), così come di seguito specificato:

- a) Via Dante angolo Via Filzi;
- b) Via Dante angolo Via Paisiello;
- c) Via Falcone;
- d) Via Petrarca;
- e) Via Dante (Todis).

7. Tutte le postazioni individuate al punto precedente saranno presidiate dai volontari della Protezione Civile, ANPANA, Ass. Naz. Carabinieri per assicurare l'ingresso degli utenti in forma contingentata, nel rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

8. I commercianti titolari della concessione all'occupazione del suolo pubblico dovranno:

- a) assicurarsi che tutto il personale, presente all'interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi di sicurezza, consistenti in guanti, mascherina;
- b) attrezzare, all'interno del posteggio, un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani (sia per uso personale, dei dipendenti e dei clienti) oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- c) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- d) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- e) predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall'area di esposizione della merce;
- f) vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le misure di sicurezza "tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro" utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato;
- g) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra il Governo e Parti sociali;
- h) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- i) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- j) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

9. oltre alle misure previste dal punto sub 8), in particolare gli operatori commerciali del settore alimentare dovranno:

- a) prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi, al quale viene fatto divieto assoluto di è fatto assoluto divieto di toccare e/o consegnare alimenti;
- b) utilizzare contenitori muniti di coperchio per la conservazione, per la merce di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.);
- c) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

10. potranno accedere all'area mercatale soltanto gli avventori muniti di mascherine e guanti;

11. gli operatori commerciali dovranno:

- a) esporre dei cartelli indicanti il "Divieto di toccare la merce";
- b) garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita;

12. non potranno accedere più di 200 acquirenti complessivamente e, solo una persona per nucleo familiare, e solo dopo che gli stessi saranno usciti dall'area sarà concesso l'ingresso a nuovi clienti;

13. ad ogni bancarella non potranno sostare più di 4 clienti contemporaneamente;

### ORDINA

**è vietata la circolazione** a tutti i veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), dalle ore 06,00 alle ore 15,00 su:

- Via Dante, dall'intersezione di Via Toti fino all'intersezione con Via Tasso;
- Via D'Annunzio, tratto compreso tra Via N. Sauro e Via Dante;
- Via Pascoli, tratto di strada compreso tra N. Sauro e Via Dante;
- Via Falcone, dall'intersezione di Via Dante all'intersezione di Via A. Moro, eccetto i residenti;

**è vietata la sosta con l'istituzione della zona "rimozione coatta", su ambo i lati,** circolazione a tutti i veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), dalle ore 06,00 alle ore 15,00 su:

- Via Dante;
- Via Falcone, dall'intersezione di Via Dante all'area adibita a parcheggio ubicata nei pressi dell'I.I.S.S. Alpi - Montale;
- Via Petrarca;

Tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:

- a. conferire i rifiuti mercatali di cui al codice C.E.R. 20.03.02 nelle cassette di legno e/o plastica (operatori settore alimentare);
- b. posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati ed impilati;
- c. posizionare gli imballaggi di plastica e alluminio (cellofan, bottiglie d'acqua e bibite, lattine, carta argentata, vaschette di polistirolo per alimenti, buste per la spesa) all'interno di un sacchetto di plastica;
- d. lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia prestando attenzione a posizionare le cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata.

### AVVERTE

Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

## INFORMA

a norma dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 18/06/2009 e n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in applicazione del D.lvo n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii., oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;


## DISPONE

l'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC:

- al Responsabile dell' Area AA.PP. - Tributi del Comune di Rutigliano;
  - al Comandi di Polizia Locale;
  - alla Stazione Carabinieri Rutigliano, per opportuna conoscenza;
  - alla ASL – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Rutigliano;
  - alla Prefettura di Bari, per opportuna conoscenza;
  - alla ConfCommercio di Rutigliano;
- alla ditta "Vito Gassi di Carmine Esposito & C " s.a.s., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Rutigliano alla Via Campania n. 20/22

## DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rutigliano e affissa all'Albo Pretorio "on line", ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

  
Il Sindaco  
Dott. Valenzano Giuseppe